



News letter n. 7/06 – Agosto/Settembre 2006

TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI EDILI

Dal **1° ottobre 2006**, per effetto del comma 3 dell'art. 36 – bis della legge n. 248/2006 tutti i lavoratori che operano all'interno dei cantieri edili dovranno portare un "badge" di riconoscimento, fornito dal datore, con foto, generalità e nome dell'impresa da cui dipendono. Tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi che, però, hanno l'obbligo di provvedervi autonomamente. Se nel cantiere sono presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi scatta un criterio di solidarietà nei confronti del committente.

I datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (nel computo sono compresi tutti, anche i lavoratori titolari di tipologie formative ed i lavoratori a tempo parziale, stando al tenore letterale della norma, dovrebbero contare per intero) possono sostituire il tesserino con un registro di cantiere vidimato dalla D.P.L.. Il registro, che nell'intestazione deve riportare oltre il nome dell'impresa, il luogo del cantiere ed i riferimenti normativi, va aggiornato ogni dì con i nomi del personale impiegato nei lavori. L'uso del badge appare più funzionale.

Le sanzioni, non soggette alla diffida obbligatoria ex art. 13 del D. L.vo n. 124/2004, vanno da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato a carico del datore di lavoro che non fornisce il tesserino, o che non ha in cantiere il registro vidimato ed aggiornato, e da 50 a 300 euro a carico di ogni lavoratore che non esponga il cartellino consegnatogli dal datore di lavoro.

Si riporta di seguito il riferimento normativo:

Legge n. 248/2006, Art. 36-bis.

Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

Articolo tratto dal sito www.dplmodena.it



VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con l'approssimarsi della scadenza riteniamo opportuno ricordarVi che dal 14 Dicembre 2006 devono essere applicati i nuovi disposti del D.Lgs. 195/2006 entrato in vigore il 14 Aprile di quest'anno e riguardante requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. Ciò comporta l'obbligo per tutte le aziende di effettuare una valutazione del rumore che tenga conto dei nuovi criteri introdotti dal decreto.

SICUREZZA: TORNA IL TESTO UNICO

La redazione del testo unico in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, per quanto operazione di difficile realizzazione, rimane uno degli obiettivi dell'attuale governo. Nel passato più di un tentativo è andato fallito. Ultimo in ordine di tempo il decreto della precedente legislatura: un testo che, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2004, è stato poi ritirato nel maggio 2005 a seguito del parere negativo del Consiglio di Stato. Il percorso è già calendarizzato e l'intenzione è quella di arrivare al Testo unico entro l'anno.

SCADENZE

01.10.2006:

Obbligatorio il tesserino di riconoscimento per i lavoratori che operano all'interno dei cantieri edili

14.12.2006:

Occorre procedere alla rielaborazione della valutazione del rischio rumore secondo quanto indicato dal D.Lgs. 195/2006

Per ulteriori informazioni e richieste potete contattarci al 0522-851024